

*Seminario*  
**AMBIENTE&AGRICOLTURA**  
**proposte per una corretta gestione**

San Ginesio - 12 febbraio 2005

**INTRODUZIONE ALL'ESAME DELLE PROBLEMATICHE  
AMBIENTALI NELL'ATTIVITA' AGRICOLA:**

- Gestione dei rifiuti agricoli;
- delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- dei rifiuti zootecnici.

a cura: **Ten. Alberto Casoni**  
*coordinatore delle attività di vigilanza  
e controllo nelle materie ambientali*

Macerata li 10/02/2005.



OGGETTO: Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 – Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152

Legge 11 novembre 1996 n. 574.

Problematiche connesse alla gestione dei rifiuti agricoli ed alla pratica della fertirrigazione.

Premesso:

- che, ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 152/99), per scarico si intende "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione";
- che secondo la giurisprudenza, lo "scarico" rappresenta pur sempre una sottospecie della più vasta materia indicata come "rifiuti liquidi" disciplinata in modo trasversale dal D.lgs 22/97. Quest'ultimo decreto nel presentarsi come normativa quadro anche su tale specifico aspetto prevede poi che, laddove il rifiuto liquido sia un'acqua di scarico (art. 8, punto 1, lett. e), la disciplina generale, venga derogata con rinvio alla normativa specifica di settore (D.lgs152/99);
- che, la normativa vigente ha cancellato il concetto di "scarico indiretto" in quanto qualora vi è interruzione della condotta fra il luogo di produzione ed il sito di ricezione non si può più parlare di acque di scarico ma bensì di rifiuto liquido;
- che il "non scarico" (che corrisponde all'ex scarico indiretto della precedente normativa) va semplicemente ad essere ricompreso nel comune concetto di "rifiuto liquido" e resta dunque sotto l'impianto di regolamentazione del decreto Ronchi sui rifiuti e non entra assolutamente dentro la gestione normativa del D.lgs.152/99;

Considerato:

1. che nel territorio della Provincia di Macerata insistono diverse attività produttive che danno luogo alla produzione di reflui (allevamenti zootecnici, frantoi oleari, aziende agroalimentari);
2. che molto spesso le acque reflue (liquami, acque di vegetazione, acque di lavaggio prodotti vegetali) vengono accumulate all'interno di lagune, vasche, cisterne, ecc. per essere destinate alla pratica della fertirrigazione pur nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 38 del D.lgs 152/99;
3. che il comma 1<sup>o</sup> del sopra citato articolo 38, stabilisce che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla Legge 11/11/1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo

28, comma 7<sup>^</sup>, lett. a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari a esse assimilate così come individuate in base al decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente (Comune);

Rilevato:

- a) che l'art. 6, comma 1<sup>^</sup>, lett. m) del Decreto Ronchi, ha previsto fra le altre attività gestionali "il deposito temporaneo" dei rifiuti pericolosi e non pericolosi stabilendo il limite massimo accumulabile nel luogo di produzione pari a 10 m<sup>3</sup> per i primi e 20 m<sup>3</sup> per i secondi;
- b) che qualora i limiti quantitativi stabiliti per il deposito temporaneo vengono superati i soggetti produttori di tali reflui, debbono attenersi al rispetto delle norme previste per le operazioni di deposito preliminare e/o messa in riserva;

tenuto conto che attualmente la Regione Marche non ha ancora disciplinato le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1<sup>^</sup> dell'art. 38 del D.lgs. sopra citato sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati e in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al medesimo decreto legislativo e, che, in assenza di tale disciplina debbono essere rispettate le norme generali, a parere di quest'ufficio, i soggetti che intendono avvalersi di tale deroga sono tenuti al rispetto delle norme generali in materia di gestione dei rifiuti liquidi.

Stante quanto sopra, preso atto che la normativa vigente in materia di gestione rifiuti, relativamente alla voce "deposito temporaneo" testualmente recita **"i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 m<sup>3</sup>; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 m<sup>3</sup> nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori"** si ritiene che allorquando il quantitativo dei reflui giacenti in azienda o in prossimità della stessa sia superiore ai 20 m<sup>3</sup>, il produttore non potrà più beneficiare della deroga prevista per il deposito temporaneo ma dovrà munirsi di autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare **"D15"**.

Lo stesso potrà altresì farsi autorizzare ai sensi degli artt. 27 e 28 e/o comunicare ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro della Provincia, qualora opterà per l'esercizio della messa in riserva **"R13"** degli stessi rifiuti liquidi conferendo successivamente i medesimi ad altri

impianti di recupero/riutilizzo nel rispetto delle norme tecniche previste per questi tipi di attività.

Inoltre, qualora l'utilizzo agronomico venga praticato presso terreni esterni all'azienda produttrice e si renda necessario il trasporto su strada degli stessi reflui mediante l'uso di autobotti questi, se di proprietà di terzi, dovranno essere debitamente autorizzati per il trasporto dei rifiuti, fermo restando l'obbligo dell'emissione dei F.I.R. (formulari di identificazione dei rifiuti) che dovranno accompagnare i rifiuti lungo il percorso da effettuare.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla Legge 11 novembre 1996, n. 574 in materia di gestione delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, le modalità di gestione delle stesse, ai fini della pratica della fertirrigazione, debbono rispettare quanto già detto per gli altri rifiuti liquidi.

### **Conclusioni e proposte operative**

Ai fini di una corretta gestione della pratica della fertirrigazione, qualora, il produttore dei rifiuti liquidi effettua una gestione diversa dai limiti quantitativi stabiliti per l'esercizio del deposito temporaneo e, nel caso delle acque di vegetazione e scarico dei frantoi oleari, vengono superati i 30 gg. di stoccaggio delle stesse, così come stabilito dall'art. 6 della Legge 574/96, questo deve farsi autorizzare, dalla Provincia territorialmente competente, all'esercizio dell'attività di deposito preliminare "D15".

Tale autorizzazione e/o comunicazione sarà necessaria anche nei casi in cui il produttore dei sopra citati rifiuti liquidi decida di destinare gli stessi ad altri impianti di recupero/riutilizzo.

La trattazione e la definizione della problematica in questione si rende necessaria ed urgente in quanto è opportuno regolamentare tali tipi di attività su tutto il territorio provinciale al fine di evitare spiacevoli conseguenze in cui potrebbero incorrere i titolari delle aziende esercenti l'attività di allevamento zootecnico, nonché, i titolari di impianti destinati alla spremitura delle olive.

Ten. Alberto Casoni